

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BERGAMASCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1962

Facoltà dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di concedere ai beneficiari della legge 28 maggio 1961, n. 458, integrazioni sulla pensione fino a raggiungere la misura considerata normale in relazione ai raggiunti limiti di età e servizio di cui al testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229

ONOREVOLI SENATORI. — Il senatore Florena, relatore del disegno di legge, divenuto poi la legge 28 maggio 1961, n. 458, relativa alla pensione dei ferrovieri esonerati dal servizio in base ai regi decreti 28 gennaio 1923, nn. 143 e 153, ricordava alla 7^a Commissione del Senato che il provvedimento di cui trattasi traeva origine « dalla necessità di sanare una evidente ingiustizia commessa ai danni di dipendenti delle Ferrovie dello Stato, licenziati durante il periodo fascista, i quali non solo si videro come altri dipendenti licenziati senza giustificato motivo — in realtà per motivi politici — ma furono anche privati dei diritti acquisiti, indicati nelle vigenti disposizioni per le pensioni al personale delle Ferrovie dello Stato, contenute nel testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229. Ciò è sufficiente a dimostrare che i ferrovieri licenziati in quel triste periodo, furono danneggiati anche per quanto riguarda il diritto a pensione; pertanto sollecito l'approvazione di questo disegno di legge per soddisfare l'aspettativa di coloro che con vera

ansia attendono da tanti anni il beneficio che deriverà da questa legge, e che sono un limitato numero di agenti colpiti da vera e propria ingiustizia ».

In realtà la sopra nominata legge ha, solo in parte, reso giustizia agli ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato di cui trattasi, poichè essa non ha fatto altro che concedere ad essi *ex nunc* la pensione loro spettante.

Essa non ha invece riconosciuto loro:

a) nè il diritto, per i fini pensionistici, alla ricostituzione della carriera;

b) nè il diritto alla decorrenza della pensione dal momento del loro ingiustificato licenziamento;

c) nè il diritto ad usufruire della facoltà prevista dall'articolo 12 del testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, di proseguire il volontario versamento dei contributi fino al raggiungimento della pensione normale per 25-30 anni di servizio o per il compimento di 60 anni di età.

Il presente disegno di legge intende ovviare all'ultima delle tre deficienze sopra elencate per eliminare legislativamente, almeno in parte, il danno che tuttora deriva agli interessati dal non completo riconoscimento dei loro diritti.

Occorre chiarire a questo proposito che il mancato proseguimento del pagamento volontario dei suddetti contributi da parte degli interessati deriva, evidentemente, dal fatto di essere stati essi originariamente esclusi dalla pensione, e quindi da un'impossibilità giuridica.

Poichè da un lato essi hanno tutti da lungo tempo superato il 60° anno di età e dall'altro sarebbe loro impossibile, per evidenti ragioni economiche, versare, in una sola od in più soluzioni, i contributi che avrebbero dovuto corrispondere per la prosecuzione volontaria, se tali contributi dovessero essere corrisposti nella misura attuale; e

poichè, altresì, non avrebbe significato far corrispondere loro i contributi nella misura che essi avrebbero dovuto corrispondere se avessero ottenuto la pensione a tempo debito (in quanto ciò equivarrebbe ad una pura formalità a causa della svalutazione monetaria), proponiamo che sia data facoltà all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di concedere a tutti gli interessati che ne facciano domanda, entro un certo limite di tempo, la pensione nella misura normalmente ragguagliabile, applicando le attuali tabelle, al 25°-30° anno di servizio o 60° di età, a prescindere dal versamento di qualsivoglia contributo.

L'onere relativamente molto modesto che il presente disegno di legge comporta, i motivi d'equità che ne sono alla base e la fondatezza delle argomentazioni ci rendono sicuri di un vostro favorevole accoglimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È in facoltà dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato di concedere ai beneficiari della legge 28 maggio 1961, n. 458, che ne facciano domanda entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un supplemento di pensione fino a raggiungere la pensione considerata normale secondo le vigenti tabelle in relazione al raggiungimento dei limiti di età e di servizio stabiliti all'articolo 12 del testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229.

Art. 2.

In caso di decesso dell'interessato, la domanda potrà essere presentata, entro il termine indicato dall'articolo precedente, dagli aventi diritto alla pensione di reversibilità.

Art. 3.

Il beneficio di cui alla presente legge decorrerà dal momento della domanda di cui agli articoli precedenti.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà nei limiti dei normali stanziamenti destinati al Fondo pensioni iscritti nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.